

PARTE SPECIALE

- E -

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO
E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 ottobre 2024

PARTE SPECIALE “E” - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

E.1 Le tipologie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

Il d.lgs. 231/2001 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, introducendo nel Decreto l’art. 25-octies, successivamente modificato dalla Legge 186/2014, che ha aggiunto all'elenco dei reati-presupposto anche il reato di "Autoriciclaggio", previsto dall'art. 648-ter.1, c.p.

L’introduzione del delitto di "Autoriciclaggio" si è resa necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, il legislatore, con la disposizione contenuta all’art. 648-bis c.p. (Riciclaggio), ha inteso punire chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione era stata prevista per chi ricicla in prima persona, cioè chi sostituisce e/o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso.

Si evidenzia inoltre che l’art. 1 del d.lgs. 195/2021, relativo alla “*Lotta al riciclaggio mediante diritto penale*” - attuativo della Direttiva Riciclaggio (UE) 2018/ 1673 - ha modificato i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), contemplati dall’art. 25-octies del d.lgs. 231/01. In particolare, è stato esteso il novero delle attività criminose da cui derivano i beni riciclati che, d’ora in poi, potranno provenire non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma anche contravvenzionali e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche da delitti colposi. A tal riguardo si precisa che i reati contravvenzionali idonei a formare presupposto dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, sono circoscritti a quei reati puniti con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Nel seguito si riporta una breve descrizione dei reati ivi contemplati, suddivisi tra:

- reati potenzialmente realizzabili;
- reati la cui commissione è considerata non ipotizzabile, in ragione delle attività svolte dalla Società.

REATO	RIFERIMENTO	REALIZZABILITÀ
Riciclaggio	art. 648-bis c.p.	possibile
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p.	possibile

REATO	RIFERIMENTO	REALIZZABILITÀ
Autoriciclaggio	art. 648-ter 1 c.p.	possibile
Ricettazione	art. 648 c.p.	non ipotizzabile

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)¹

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)²

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie. Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate

¹ Il d.lgs del 8 novembre 2021, n. 195 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 648-bis, comma 1 e l'introduzione di un nuovo comma dopo il primo all'art. 648-bis.

² Il d.lgs del 8 novembre 2021, n. 195 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 648-ter, comma 3 e l'introduzione di un nuovo comma dopo il primo all'art. 648-ter.

che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)³

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.⁴ Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

* * *

Nel seguito il reato la cui commissione è stata ritenuta remota:

Ricettazione (art. 648 c.p.)⁵

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione

³ La Legge 186/2014 che ha aggiunto all'elenco dei reati-presupposto elencati dall'art. 25-octies, d.lgs. n. 231/2001 il reato di "Autoriciclaggio", previsto dall'art. 648-ter.1, c.p.

⁴ Il d.lgs del 8 novembre 2021, n. 195 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 648-ter.1, commi 1, 2, 3 e l'introduzione di un nuovo comma dopo il primo all'art. 648-ter.1.

⁵ Il d.lgs del 8 novembre 2021, n. 195 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) l'introduzione di due nuovi commi dopo il primo all'art. 648 e la modifica dell'art. 648, commi 2 e 3.

aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

E.2 Attività a Rischio Reato

L'attività a rischio reato rappresenta *“un'attività riferita ad uno o più processi aziendali, nel cui ambito si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie”*.

Nell'ambito del Risk Assessment Integrato (RAI) - svolto dalle strutture interne competenti ed aggiornato annualmente, anche attraverso interviste alle risorse delle Divisioni/Aree interessate, a conoscenza dello specifico ambito analizzato - sono individuate tutte le attività a rischio reato inerenti la presente parte speciale e riferite ai macro-processi ed ai processi aziendali.

Con riferimento al reato di autoriciclaggio, attesa la sua particolare struttura, si ritiene opportuno evidenziare le criticità connesse all'individuazione delle attività a rischio e, conseguentemente, di idonei protocolli preventivi in grado di prevenire la concreta commissione di tale reato. L'articolo 648 ter 1 c.p., infatti, ha come indefettibile antecedente storico e giuridico il compimento, da parte della stessa persona, di un qualsiasi reato (non più solo doloso in virtù dell'estensione ai delitti colposi operata dal d.lgs 195/2021), e richiede, come condotta tipica, un utilizzo in senso economico di ogni utilità derivante dal reato antecedente. **Ne consegue che qualsiasi reato (doloso o colposo) che abbia procurato una entrata o una mancata uscita dal patrimonio aziendale, per il solo fatto che essa venga utilizzata nell'ordinario svolgimento dell'attività societaria, potrebbe di fatto integrare il delitto di autoriciclaggio.** Tuttavia la mission aziendale e la particolarità dell'assetto societario di Consip portano a ritenere che, tra gli innumerevoli reati astrattamente ipotizzabili, gli unici reati il cui compimento potrebbe in concreto costituire l'antecedente per la commissione dell'illecito di cui all'art. 648 ter 1 c.p. siano, verosimilmente, i reati tributari e/o i reati societari. Tenuto conto di quanto premesso, poiché il delitto di autoriciclaggio attiene alle condotte di utilizzo di risorse in attività *“economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”*, si ritiene dunque che le aree di rischio ragionevolmente interessate siano quelle riferite ad attività concernenti l'acquisizione ed il reimpiego di risorse finanziarie.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte speciale “E” sono dunque indicate nel seguito, oltre a quanto riportato nella Parte Speciale C – Reati Societari e nella Parte Speciale P – Reati Tributari, il cui contenuto si richiama integralmente.

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_34a R_34b R_34c	Verifica documentazione amministrativa (Busta A)	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito della verifica busta A anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	– Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) – Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)
R_38a R_38b R_38c	Verifiche documentazione tecnico/economica (Offerta anomala)	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche sull'offerta anomala anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	– Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) – Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)
R_45a R_45b R_45c R_45d R_45e	Verifica requisiti generali	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle verifiche/valutazioni sul possesso dei requisiti generali di cui codice appalti anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - favorire la Società	– Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) – Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)
R_48a R_48b R_48c R_48d R_48e	Segnalazione Autorità	Mancata/ non corretta esecuzione delle verifiche in materia di antiriciclaggio ex d. lgs. 231/07 nell'ambito delle segnalazioni alle Autorità anche al fine di: - favorire un'impresa o un gruppo di imprese - -favorire la Società	– Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) – Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)
R_176	Gestione Sistema Antiriciclaggio	Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di Antiriciclaggio ex d.lgs. 231/2007	– Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) – Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)
R_177	Gestione Sistema Antiriciclaggio - Formazione	Mancata/ non corretta definizione/approvazione/erogazione	– Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
		del Piano di formazione in materia di antiriciclaggio ex d.lgs. 231/07	– Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) – Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)
R_178	Gestione Sistema Antiriciclaggio - Reporting/Segnalazioni	Mancate/ non corretta segnalazione /reporting in base a quanto indicato nel Modello antiriciclaggio: - segnalazioni da parte dei dipendenti/vertici verso il GSOS - segnalazioni del GSOS alla UIF (Banca d'Italia) - reporting del GSOS ai vertici aziendali	– Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) – Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)
R_95	Gestione pagamenti fatture	Gestione impropria dei pagamenti anche al fine di avvantaggiare la società o terzi: – es. pagamento di importi maggiori o importi non dovuti – ricezione denaro proveniente da attività illecite - impiego denaro in modo da far perdere le tracce di denaro di origine illecita – utilizzando strumenti di pagamento non intestati alla Società	– Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) – Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)
R_96	Gestione fatture attive	Gestione impropria delle fatture o di altri documenti contabili/fiscali (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti o per di importi non veritieri - maggiori o minori rispetto al dovuto) anche al fine di avvantaggiare la Società o terzi (vantaggio fiscale)	– Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) – Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)
R_98	Riconciliazioni bancarie	Incompleta / inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso o un pagamento	– Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) – Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)
R_99	Movimentazioni bancarie	Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate	– Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
			– <i>Autoriciclaggio</i> (art. 648-ter 1 c.p.)

Per i dettagli inerenti l'evento di rischio ed i presidi di controllo si rimanda alle singole schede di rischio, elaborate per le singole attività, nelle quali sono dettagliatamente indicati:

- ✓ **Anagrafica evento rischio:** (i) attività a rischio e descrizione; (ii) Risk owner, contributor; (iii) Macro processo, Processo e Fase; (iv) Area e Sotto Area;
- ✓ **Dettaglio rischio:** (v) Fattori abilitanti; (vi) Conseguenze; (vii) Riferimenti normativa interna;
- ✓ **Controlli:** (viii) Sintesi misure di controllo; (ix) Misure generali; (x) Misure specifiche.

E.3 Principi di comportamento⁶

Al fine di prevenire il compimento dei reati sopra citati ed in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 1 e 10 del d.lgs. 231/2007, dal 2019 la Società ha nominato il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (GSOS) e ha adottato un Modello di gestione del sistema antiriciclaggio, unitamente alla *"Policy per il governo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"* che detta le linee guida per la gestione dei relativi rischi, indicando nello specifico: (i) i principi generali e le linee guida per la prevenzione, la mitigazione e la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo; (ii) i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle altre funzioni aziendali; (iii) i processi di gestione e presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; (iv) il sistema di reporting e di gestione dei flussi informativi tra il gestore SOS e la UIF, gli Organi e le altre funzioni aziendali. Sono inoltre stati formalizzati: (i) una procedura, che delinea le fasi del processo di rilevazione, analisi e valutazione di un'operazione sospetta ai fini dell'eventuale segnalazione nei confronti dell'UIF; (ii) un Vademecum per l'esecuzione dei controlli antiriciclaggio da parte della Commissione / Seggio, che dettaglia gli aspetti operativi delle attività che coinvolgono i segretari di gara/ di seggio nell'ambito dei suddetti controlli. La Società ha infine adottato un applicativo informatico per la gestione guidata dell'intero iter di segnalazione di operazione sospetta (rilevazione delle operazioni anomale, analisi e valutazione delle fattispecie evidenziate, inoltre delle segnalazioni sospette all'Autorità di Vigilanza).

Pertanto, al fine di prevenire i reati sopra enunciati, tutti i destinatari devono rispettare, oltre ai principi di comportamento già previsti ed espressi nel Codice Etico, anche quelli riportati nei documenti organizzativi adottati dalla Società e nel Modello di gestione del sistema antiriciclaggio, nonché tenere comportamenti conformi a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

⁶ Per il reato di autoriciclaggio si rimanda anche ai principi di comportamento definiti nella Parte Speciale C del Modello "Reati Societari" e nella Parte Speciale P "Reati Tributari".

Tra i presidi di controllo istituiti da Consip per governare tali rischi, rientrano quindi sia quelli di carattere generale definiti nel Modello, nel Codice Etico e nel Modello di gestione del sistema antiriciclaggio, sia quelli definiti nelle procedure interne che disciplinano le attività impattate, nonché la figura del Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette, la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili ex L. 262/2005, unitamente all'insieme dei controlli da questi implementati.

I Destinatari del Modello, competenti per le attività oggetto di regolamentazione della presente Parte speciale, sono dunque tenuti ad osservare i seguenti ulteriori principi:

- rispettare le norme in tema di trasparenza, nel rispetto di quanto indicato nel PTPC;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati;
- garantire la piena collaborazione agli organi di controllo e alla Divisione Internal audit nell'ambito degli audit/controlli inseriti nel PIC, oltre che nell'ambito di eventuali indagini/accertamenti da parte di organi esterni;
- garantire la corretta applicazione del Sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica fornitori, anche stranieri (attraverso l'amministrazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del relativo elenco storico);
- operare nel rispetto degli obblighi di legge e ad assicurare la corretta attuazione delle politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- segnalare tempestivamente ai soggetti competenti ogni circostanza per la quale si conosca, si sospetti, o si abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da un'attività criminosa;
- attenersi alle indicazioni impartite dalla documentazione interna in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo e partecipare ai programmi di formazione definiti dalla Società;
- assicurare il rispetto, a cura della funzione competente, delle prescrizioni operative relative al processo "guidato" di segnalazione di operazione sospetta;

- segnalare eventuali situazioni di anomalia o comportamenti atipici di cui viene a conoscenza nell'ambito delle proprie attività, a prescindere dalla presenza di 'alert' generati dall'applicativo informatico dedicato;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (i.e. a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura);
- assicurare il rispetto, a cura della funzione competente, delle prescrizioni operative di raccolta documentale, definite dalla Società ai fini della corretta archiviazione, sia cartacea che elettronica, di tutta la documentazione relativa ai contratti/convenzioni stipulati da Consip, con specifico riferimento a: (i) acquisizione dei beni e servizi a rimborso; (ii) acquisizione di beni e servizi a costo Consip; (iii) forniture nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A.;
- assicurare lo scrupoloso adempimento, a cura delle funzioni aziendali competenti, delle prescrizioni normative e delle modalità operative definite dalla Società che disciplinano l'acquisizione e il controllo della documentazione rilevante ai fini del rilascio, a favore dei fornitori che ne avanzino richiesta nei termini di legge, dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in subappalto;
- garantire l'efficace e puntuale attuazione dei controlli ad opera dell'Ufficio Tecnico di Gara sulla veridicità dei contenuti delle autocertificazioni presentate ex d.p.r. 445/2000, in relazione ai contratti di subappalto stipulati dalle società aggiudicatrici delle gare di appalto di Consip; tali controlli sono da effettuarsi ai sensi della normativa applicabile ed in conformità con le modalità operative definite internamente;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei *partner* commerciali/finanziari;
- assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;
- assicurare che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti realizzati dalla Società vengano effettuati a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente dal personale dell'Area Contabilità Generale e Bilancio a ciò debitamente autorizzato, previa verifica della relativa regolarità formale e della congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente;
- assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi in relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di predisposizione ed approvazione delle relative distinte di pagamento;

- non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a Euro 1.000,00, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- assicurare che la fatturazione attiva di Consip nei confronti del MEF, avente ad oggetto le attività a rimborso e/o i corrispettivi relativi alle attività previste dalle Convenzioni stipulate con il MEF: (i) sia effettuata nel rispetto dei passaggi autorizzativi e di controllo previsti dalle procedure aziendali e dalle disposizioni delle suddette Convenzioni ai fini dell'emissione ed approvazione delle fatture attive; (ii) sia effettuata, con riferimento alle sole attività a rimborso, a fronte di un rigoroso confronto delle richieste di fatturazione attiva predisposte dalle funzioni competenti di Consip con le fatture passive collegate e con le autorizzazioni relative alla spesa previamente rilasciate dal MEF.

In generale, è fatto dunque divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-octies d.lgs. 231/2001, ovvero di collaborare o dare causa alla relativa realizzazione. Nell'ambito dei citati comportamenti è dunque fatto divieto, in particolare, di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a quello previsto dalla vigente normativa;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a quello previsto dalla vigente normativa che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti su conti correnti esteri nei confronti di persone fisiche residenti in Italia o di enti aventi sede legale in Italia;
- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste "tax heaven" e in favore di società off-shore.

E.4 Owner del rischio: referente aziendale

Sulla base della metodologia adottata per la costruzione del Modello, fondata sull'analisi dei processi per rischio-reato, ciascun referente aziendale è responsabile dell'effettiva applicazione delle attività di controllo poste in essere per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto che, a livello teorico, è possibile siano commessi dai dipendenti di Consip, come riportato nell'Allegato "Matrice Rischio reato/referenti".

Tali referenti sono individuati nei responsabili delle Divisioni aziendali/Aree coinvolte in ciascuna area a rischio-reato individuata.

E.5 Presidi di controllo e ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal Decreto, la Società, nell'ambito del sistema di presidi di controllo, prevede l'attività di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza, che vigila sulla efficacia del Modello e sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

L'OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'OdV riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

Le attività di controllo sono condotte in un'ottica di integrazione e di coordinamento tra gli organi di controllo (Collegio sindacale - OdV – RPCT – DPO – GSOS); viene pertanto definito il Piano Integrato dei Controlli correttamente bilanciato tra i vari organi, che tiene conto degli audit effettuati dall'Internal Audit e delle verifiche verticali effettuate dai diversi organi di controllo, alternando la tipologia di analisi; tale Piano prevede una gestione integrata delle raccomandazioni e dei follow-up nonché controlli ciclici dei maggiori centri di rischio.